

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 43/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu, concernente: «Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico - culturale della Regione», nel testo approvato dalla I Commissione in data 18 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.321 del 20 ottobre 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Fioravanti e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 ottobre 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 ottobre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 43/2021, ad iniziativa dei consiglieri Ciccioi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Leonardi, Putzu, concernente: «Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico - culturale della Regione», nel testo approvato dalla I Commissione in data 18 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.170 del 20 ottobre 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Donatella Maiolatesi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 ottobre 2021;

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 28 ottobre 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

1. Al comma 1 dell'articolo 5 (Contributi e altre forme di sostegno) dopo le parole "aventi ad oggetto" sono inserite le seguenti: "interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo";
2. Il comma 3 dell'articolo 5 (Contributi e altre forme di sostegno) è sostituito con il seguente:

“3. I contributi per le spese tecniche di progettazione, comprese le indagini geognostiche e geotecniche, gli studi di impatto ambientale, la direzione lavori e i collaudi sono concessi nella misura massima pari al 20 per cento dell'importo della spesa degli interventi riconosciuta ammissibile.”.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

Allegato A

RELAZIONE

La proposta denominata "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione" ha l'obiettivo di valorizzare il patrimonio Architettonico e Paesaggistico di questa importante Regione in questo importante nonché particolare momento storico.

Parte del suo territorio, e soprattutto i comuni del cosiddetto "Cratere Sisma", sono interessati da altre forme di finanziamento e altre possibilità future saranno probabilmente percorribili.

Rendiamo quindi interessante questa forma di finanziamento regionale per quella porzione di patrimonio architettonico e non solo con la ri-inclusione degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (così come ipotizzato dalla iniziale proposta presentata in data 14 aprile 2021).

Inoltre, limitare ad un 10 per cento alle sole spese di progettazione non giustificherà, spesso, l'onere del lavoro da svolgere.

SCHEMA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 43/2021 – Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi di contesto e obiettivi dell'intervento</p>	<p>L'intervento legislativo si pone l'obiettivo di promuovere e tutelare il patrimonio culturale marchigiano, quale risorsa di fondamentale importanza anche sul piano educativo e quale fattore di sviluppo dell'offerta turistico culturale del territorio, mediante la promozione e il sostegno di interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza e informazione relativi alle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o di notevole interesse pubblico.</p> <p>La promozione e valorizzazione del patrimonio culturale costituiscono un importante contributo allo sviluppo umano, sociale e culturale, coinvolgendo trasversalmente più ambiti: patrimonio culturale come fattore di sviluppo dell'ambiente culturale, patrimonio culturale come fattore di sviluppo della società e della qualità della vita anche in termini di accessibilità e di fruibilità al patrimonio anche mediante la promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali, patrimonio culturale come fattore di sviluppo del turismo; patrimonio culturale come fattore di sviluppo della conoscenza.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge non presenta elementi tali da essere oggetto di giudizi avanti alla Corte di giustizia della Comunità europea e di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga tematica e appare compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea.</p> <p>In particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Convenzione UNESCO adottata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184, ai sensi della quale per patrimonio culturale sono definiti i monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico (articolo 1); - la Convenzione Europea del paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 laddove riconosce nel

	<p>patrimonio paesaggistico europeo un elemento fondamentale della sua cultura;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Trattato dell'Unione europea (articolo 3) che prevede che l'Unione Europea "vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 6 e 167), che impegna l'Unione e gli Stati Membri a salvaguardare il patrimonio culturale e che prevede la competenza dell'Unione a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri, tra gli altri, nel settore della cultura e del turismo; - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convention on the Value of Culturale Heritage for Society), siglata a Faro nel 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133; essa definisce il patrimonio culturale come: "un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi" (articolo 2).
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge è conforme con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché con l'assetto delle competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente l'attività di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e quella di promozione ed organizzazione di attività culturali.</p> <p>La proposta risulta compatibile con i principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) a mente del quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura (articolo 1, comma 2); - lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione (articolo 1, comma 3). <p>Risulta altresì compatibile con le disposizioni del Codice, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la previsione di valorizzazione del patrimonio culturale (l'articolo 5 della proposta di legge prevede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno per interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete regionale); - con il coinvolgimento delle autorità competenti nel rispetto del Codice (l'articolo 5 della proposta di legge prevede l'autorizzazione di progetti da parte delle autorità competenti ai sensi del d.lgs. 42/2004 e subordina l'erogazione dei contributi al rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004).

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta risulta compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con: l'articolo 5 (Salute, ambiente e cultura), commi 2 e 3, ai sensi del quale "La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La proposta non incide su leggi e regolamenti regionali vigenti.</p> <p>Le seguenti leggi regionali disciplinano aspetti connessi con quelli oggetto della proposta: la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali); la legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo); la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>In merito alla verifica della possibilità di prevedere eventuali misure di semplificazione normativa, può essere predisposto un Testo Unico in materia di beni e attività culturali, ossia uno strumento di semplificazione normativa con cui procedere alla sistemazione organica della normativa riguardante la materia della valorizzazione del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale.</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale dirette a perseguire le medesime finalità.</p>

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 43/2021 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione”, nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 47 del 18 ottobre 2021

Nuova titolazione

Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della regione

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 1 *Finalità*

L'articolo espone la finalità della legge volta a sostenere interventi di promozione e valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e culturale presenti nel territorio regionale di proprietà pubblica o privata.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 2

Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico

L'articolo istituisce la Rete regionale a cui possono aderire, mediante la presentazione di apposita richiesta di accreditamento, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale. Tale presupposto è vincolante ai fini di eventuali erogazioni di contributi o alternative forme di sostegno.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Dal punto di vista organizzativo l'impatto delle nuove linee di attività è ridotto trattandosi di un ambito di intervento piuttosto circoscritto al quale si può far fronte con le risorse umane e strumentali già assegnate al settore di competenza.

Art. 3*Logo*

L'articolo riconosce ai beni iscritti alla Rete regionale l'utilizzo del Logo le cui caratteristiche ideografiche saranno individuate con deliberazione di Giunta regionale.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 4*Campagne di comunicazione ed informazione*

L'articolo pone a carico della Regione la realizzazione di campagne di comunicazione ed informazione mediante l'attuazione di progetti dedicati che possono prevedere collaborazioni con soggetti che operano nel settore.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 5*Contributi e altre forme di sostegno*

L'articolo stabilisce che, al fine di favorire la realizzazione di progetti per interventi diretti a migliorare l'accessibilità o la fruibilità dei beni inseriti nella Rete di cui all'articolo 2, la Regione concede contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno. I criteri e le modalità sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

L'articolo indica l'ammontare massimo del contributo concesso, in termini percentuali, con riferimento alla spesa riconosciuta ammissibile e i vincoli a cui è subordinata la relativa erogazione.

La Regione, al fine di incentivare la realizzazione dei sopracitati interventi, promuove la stipula di accordi con gli istituti di credito per l'ottenimento di prestiti a tasso agevolato.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8 della presente legge.

Art. 6*Comitato tecnico-consultivo*

L'articolo istituisce il Comitato tecnico – consultivo presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di beni e attività culturali e ne

indica le funzioni, i compiti nonché le modalità di composizione e di funzionamento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità e gettoni di presenza né rimborsi spese.

Art. 6 bis

Attivazione di formazione e di spettacolo

La disposizione prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione con le Università allo scopo di sostenere e valorizzare le iniziative previste dalla legge e i siti delle strutture inserite nella Rete regionale delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8 della presente legge.

Art. 7

Disposizioni di attuazione

L'articolo demanda alla Giunta regionale la determinazione delle disposizioni attuative di questa legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

L'articolo autorizza, per l'annualità 2022 la spesa nel limite massimo di euro 30.000,00 per sostenere le spese di parte corrente e nel limite massimo di euro 170.000,00 per sostenere le spese di investimento, rinviando le autorizzazioni per gli anni successivi alle leggi di bilancio. La copertura è individuata negli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva".

Effetti finanziari: di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari:

PDL 43_2021 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione"_ Richiesta verifica disponibilità capitolo al 13/10/2021															
SPESA PREVISTA PDL 43_2021 "Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico culturale della Regione"							COPERTURA								
MISS.	PROG	Tit.	CAPITOLO	COMP. 2021	COMP. 2022	COMP. 2023	MISS.	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi	FONTE FINANZIAMENTO (Comunitaria, statale, regionale, finanziata con ricorso al credito)	Tabella di autorizzazione
5	1	1	CNI		30.000,00	Legge bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	487.243,72		Legge di approvazione del bilancio	fondi regionali	legge di bilancio
5	1	2	CNI		170.000,00	Legge bilancio									
200.000,00 _							200.000,00								

Nota: l'importo riportato nella colonna concernente la "disponibilità di competenza" riferita all'anno di che trattasi è da intendersi come dato risultante dalla gestione.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

L'articolo individua in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio.